



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 496 definitivo

2004/0168 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, dalle regioni e dagli enti locali per realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di diritti e procedure nazionali differenti, misure appropriate a livello comunitario si impongono per ovviare a tali difficoltà.

Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera e l'adozione delle misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera.

A tale proposito l'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato.

Al fine di superare gli ostacoli che impediscono la cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, dei gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati "gruppi europei di cooperazione transfrontaliera" (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo.

Il GECT ha la capacità di agire in nome e per conto dei propri membri, in particolare degli enti regionali e locali da cui è costituito. Le funzioni e le competenze ad esso delegate devono essere definite dai suoi membri in una convenzione di cooperazione transfrontaliera europea.

Il GECT deve avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali, nonché programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, oppure di realizzare azioni di cooperazione transfrontaliera presentate unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

La costituzione dei GECT non infirma la responsabilità finanziaria degli enti regionali e locali e degli Stati membri, né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari, né per quanto attiene ai fondi nazionali.

I poteri che un ente regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera.
- (2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle regioni e dagli enti locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di diritti e procedure nazionali differenti, misure appropriate si impongono per ovviare a tali difficoltà.
- (3) Tenuto conto segnatamente dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all'interno della Comunità.
- (4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo d'interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata dei programmi dei Fondi

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

strutturali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG nel periodo di programmazione 2000-2006.

- (5) Il regolamento (CE) n. (...) del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.
- (6) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera che non prevedono alcun intervento finanziario della Comunità.
- (7) Per superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati "gruppi europei di cooperazione transfrontaliera" (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo.
- (8) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente degli enti regionali e locali da cui è costituito.
- (9) Le funzioni e le competenze del GECT devono essere definite dai suoi membri in una convenzione di cooperazione transfrontaliera europea, di seguito denominata "convenzione".
- (10) I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.
- (11) Il GECT deve avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. (...) e del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, oppure di realizzare azioni di cooperazione transfrontaliera unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.
- (12) Occorre precisare che la costituzione dei GECT non infirma la responsabilità finanziaria degli enti regionali e locali e degli Stati membri né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari, né per quanto attiene ai fondi nazionali.
- (13) È opportuno precisare che i poteri che un ente regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.
- (14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.
- (15) Dato che le condizioni della cooperazione transfrontaliera, quali precisate nel presente regolamento, non possono essere create in modo efficace dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzate meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare delle misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, il presente regolamento non oltrepassa quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

in quanto il ricorso al GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera

1. Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera, di seguito denominato "GECT", alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il GECT ha personalità giuridica.
3. L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera degli Stati membri e degli enti regionali e locali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Nella stessa prospettiva esso può anche prefiggersi di facilitare e promuovere la cooperazione transnazionale e interregionale.

Articolo 2

Composizione

1. Il GECT può essere composto da Stati membri e da enti regionali e locali o da altri organismi pubblici locali, di seguito denominati i "membri".
2. La costituzione di un GECT è decisa su iniziativa dei suoi membri.
3. I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.

Articolo 3

Competenza

1. Il GECT esegue le funzioni assegnategli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. Le sue competenze sono definite da una convenzione di cooperazione transfrontaliera europea, di seguito denominata "convenzione", approvata dai suoi membri, conformemente all'articolo 4.
2. Nei limiti delle funzioni delegategli, il GECT agisce in nome e per conto dei suoi membri. A tale fine esso possiede la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

3. Al GECT può essere affidata l'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali, oppure la realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione transfrontaliera, con o senza intervento finanziario della Comunità.

La costituzione del GECT non infirma la responsabilità finanziaria dei membri e degli Stati membri né per quanto riguarda i fondi comunitari, né per quanto attiene ai fondi nazionali.

4. Una convenzione non può riguardare una delega dei poteri inerenti a un'autorità pubblica, segnatamente dei poteri di polizia e di regolamentazione.

Articolo 4

Convenzione di cooperazione transfrontaliera europea

1. Ciascun GECT è oggetto di una convenzione.
2. La convenzione precisa la funzione del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento.
3. La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione transfrontaliera determinato dai suoi membri.
4. La convenzione precisa la responsabilità di ciascuno dei suoi membri nei riguardi del GECT e di terzi.
5. La convenzione stabilisce il diritto applicabile alla sua interpretazione e applicazione. Il diritto applicabile è quello di uno degli Stati membri interessati. In caso di controversia fra i membri, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro di cui è stato scelto il diritto.
6. La convenzione stabilisce le modalità del mutuo riconoscimento in materia di controlli.
7. Le condizioni alle quali si esercitano le concessioni o le deleghe di servizio pubblico accordate al GECT nell'ambito della cooperazione transfrontaliera devono essere definite dalla convenzione sulla base dei diritti nazionali applicabili.
8. La convenzione è notificata a tutti i suoi membri e agli Stati membri.

Articolo 5

Statuti

1. Il GECT adotta i propri statuti sulla base della convenzione.

2. Gli statuti del GECT contengono disposizioni che riguardano in particolare:
 - a) l'elenco dei membri;
 - b) l'obiettivo e le funzioni del GECT nonché le relazioni con i membri;
 - c) la denominazione e la sede;
 - d) gli organi e le loro competenze, il relativo funzionamento e il numero di rappresentanti dei membri negli organi;
 - e) le procedure decisionali del GECT;
 - f) la scelta della o delle lingue di lavoro;
 - g) le modalità di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le relative modalità di assunzione, la natura dei contratti del personale tale da garantire la stabilità delle azioni di cooperazione;
 - h) le modalità del contributo finanziario dei membri nonché le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio;
 - i) la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.
3. Se le funzioni del GECT sono attribuite ad uno dei suoi membri, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, il contenuto degli statuti può far parte della convenzione.
4. Dal momento dell'adozione degli statuti il GECT ha capacità di agire conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Organi

1. Il GECT è rappresentato da un direttore, che agisce in nome e per conto del gruppo.
2. Il GECT può dotarsi di un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri.
3. Gli statuti possono prevedere organi supplementari.

Articolo 7

Bilancio

1. Il GECT stabilisce un bilancio annuale di previsione che viene adottato dai suoi membri. Esso redige una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti dai suoi membri.

2. I membri sono responsabili finanziariamente in proporzione al loro contributo al bilancio fino all'estinzione dei debiti del GECT.

Articolo 8

Pubblicità

La convenzione che istituisce un GECT avente capacità di agire conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A partire da tale momento la capacità giuridica del GECT è riconosciuta in ciascuno degli Stati membri.

Detta pubblicazione comprende la denominazione del GECT, il suo obiettivo, l'elenco dei membri e l'indirizzo della sede.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]